

Allegato "B" al Repertorio n. 21.922 Raccolta n. 12.321

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata **"FARMACIA COMUNALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, IN SIGLA **"FARMA.CO S.R.L."**, ai sensi dell'art. 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, dell'art. 34 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito "TUSPL") e del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP").
2. La Società opera secondo il modello *"In House providing"* ed è qualificata come società *In House* ai sensi dell'articolo 16 del TUSP.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Società ha sede legale nel **Comune di Mirandola (MO)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter, Disposizioni di attuazione del Codice civile.
2. L'Organo Amministrativo può istituire, modificare e sopprimere unità locali operative in attuazione degli indirizzi strategici forniti dal Socio Unico.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria, ma è soggetto alla preventiva autorizzazione del Socio Unico. Il trasferimento della sede in Comune diverso è deliberato dal Socio Unico in sede straordinaria.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata è fissata al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**, salvo proroga per decisione del Socio Unico. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La Società ha per oggetto l'esercizio del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Socio Unico, nonché di ogni altra farmacia la cui titolarità o gestione sia ad essa conferita nel rispetto della normativa vigente.
2. La Società persegue finalità istituzionali di tutela della salute pubblica. In considerazione della natura del proprio Socio Unico, svolge la propria attività tenendo presente la promozione dell'informazione e dell'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale, la collaborazione con le strutture sanitarie locali e la promozione del benessere come diritto fondamentale della collettività.
3. Nello specifico, la Società svolge le seguenti attività:
 - a) preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti galenici, prodotti e articoli farmaceutici, parafarmaceutici, omeopatici e veterinari in genere;
 - b) commercio di sostanze e prodotti chimici, presidi

medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali e integratori alimentari;

c) commercio di articoli e prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona;

d) effettuazione di test di autodiagnosi e servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza ("Farmacia dei Servizi");

e) attivazione di rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala (es. centrali di acquisto).

4. Nell'ambito della propria attività la Società può assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario, con interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed altre categorie svantaggiate e di promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione alimentare.

5. In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili dall'Organo Amministrativo.

6. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore del Comune di Mirandola, socio unico, in modo che oltre l'80% del fatturato derivi dallo svolgimento dei compiti affidati dal Comune. L'eventuale produzione ulteriore è consentita solo se consente economie di scala/recuperi di efficienza sull'attività principale.

7. Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società eroga servizi di interesse generale che, in coerenza con gli indirizzi del Comune, Socio Unico e titolare della farmacia gestita dalla stessa, assumono un ruolo fondamentale per il conseguimento di finalità sociali e per la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in **Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento virgola zero zero)** interamente sottoscritto e versato.

2. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società In House, la partecipazione pubblica (diretta o indiretta) deve essere pari al 100% del capitale sociale. È consentita la partecipazione di capitale privato solo se prescritta da norme di legge e in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società (art. 16, co. 1 del TUSP). Ogni trasferimento idoneo a far venir meno l'esclusività del capitale pubblico è inefficace nei confronti della Società.

ARTICOLO 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante

nuovi conferimenti in denaro, in natura o crediti, ovvero a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge (artt. 2481, 2481-bis, 2481-ter c.c.).

2. In caso di aumento con conferimenti in natura o di crediti si applicano gli artt. 2464 e 2465 c.c.

3. Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale sono di competenza del Socio Unico, risultanti da verbale scritto ai sensi dell'art. 2479 c.c.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DAL SOCIO

1. Il Socio, in conformità alla normativa vigente, potrà effettuare versamenti e finanziamenti alla Società nel rispetto dei vincoli giuridico-contabili.

ARTICOLO 8 - CONTROLLO ANALOGO DEL SOCIO

1. La Società è soggetta al controllo analogo esercitato dal Socio Unico, Comune di Mirandola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. c), e dell'art. 16 del TUSP, nonché dell'art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito "TUEL").

2. Il controllo analogo si sostanzia in un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, tale da rendere l'attività sociale un'articolazione organizzativa del Socio Unico. L'Organo Amministrativo è tenuto a conformarsi agli atti di indirizzo, alle direttive e ai regolamenti emanati dal Socio Unico per il coordinamento e il controllo delle società partecipate.

3. Costituiscono strumenti essenziali del controllo analogo, e sono pertanto sottoposti alla preventiva approvazione del Socio Unico:

- a) il Budget economico-finanziario previsionale annuale;
- b) il Piano industriale o Piano programma;
- c) il Piano del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del TUSP;
- d) il Piano degli investimenti;
- e) gli atti di modifica della struttura organizzativa (macro-organigramma);
- f) gli indirizzi generali sulle tariffe applicate;
- g) l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- h) la relazione semestrale di cui al successivo comma 5.

4. Tali strumenti dovranno contenere regole e disposizioni che assicurino in concreto al Socio unico un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della Società.

5. Al fine di consentire l'esercizio del controllo sulla gestione ai sensi degli artt. 147-quater e 147-quinquies del TUEL, l'Organo Amministrativo trasmette al Socio Unico, che

lo approva, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata (report di gestione) contenente:

- a) l'analisi dell'andamento gestionale ed economico-finanziario, con evidenza degli scostamenti rispetto al budget approvato;
- b) lo stato di attuazione degli obiettivi specifici assegnati col Contratto di Servizio;
- c) l'aggiornamento sui rischi aziendali e sulle eventuali criticità emerse.

6. L'Organo Amministrativo è tenuto a segnalare tempestivamente al Socio Unico l'emergere di indicatori di crisi o di squilibrio economico-finanziario, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 2, del TUSP e dall'art. 147-quinquies del TUEL.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea col voto del Socio Unico (Comune di Mirandola), che assume le decisioni di competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.;
- b) l'Organo Amministrativo, costituito di norma da un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del TUSP;
- c) l'Organo di controllo monocratico, fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - COMPETENZE E DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il Socio Unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dagli obblighi derivanti dall'esercizio del controllo analogo.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del Socio Unico, nella persona del Legale Rappresentante:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto della normativa sulle società a controllo pubblico;
- c) la nomina del soggetto incaricato della revisione legale e la determinazione del corrispettivo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) le decisioni su operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- f) gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile;
- g) l'approvazione degli atti fondamentali previsti dal TUSP per le società In House, ivi compresi piani e programmi (relazione programmatica, budget, piano investimenti, programma del personale), nonché l'emanazione di direttive generali inerenti all'organizzazione;
- h) la decisione in ordine alla messa in liquidazione della società e alla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art.

2487 c.c.;

i) l'approvazione della carta dei servizi;

j) ogni altra materia prevista dalla legge o dal presente statuto.

3. Il Comune di Mirandola esercita, inoltre, il controllo analogo con poteri di indirizzo, vigilanza e verifica sull'attività della Società, anche mediante approvazione degli atti fondamentali e monitoraggio dei risultati gestionali, in coerenza con la disciplina degli artt. 147-quater e 147-quinquies del TUEL e del TUSP.

ARTICOLO 11 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un amministratore unico nominato dall'assemblea e designato dal Socio Unico.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e, comunque, non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. L'organo amministrativo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal D.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUSP e non devono trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Non possono essere nominati, e, se nominati, decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

4. Costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo, oltre alle ipotesi di legge, il conseguimento di un risultato economico negativo per due esercizi consecutivi, salvo che il disavanzo sia stato preventivamente autorizzato dal Socio Unico sulla base di un piano di risanamento.

5. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 14 del TUSP, è tenuto a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.

ARTICOLO 12 - POTERI, RAPPRESENTANZA E COMPENSI

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 2475-bis c.c.

2. All'Organo Amministrativo spetta la gestione esclusiva dell'impresa. Esso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga necessari, utili o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo alla decisione del Socio Unico.

3. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori, ai sensi dell'art. 2203 c.c. e procuratori

speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni nella relativa procura, che dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese se previsto dalla legge.

4. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico. Può essere attribuito un compenso annuo fisso, determinato dal Socio Unico, all'atto della nomina ai sensi dell'art. 2389, comma 1 c.c., nel rispetto rigoroso dei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 6, del TUSP e dai relativi decreti ministeriali attuativi in materia di società a controllo pubblico.

5. In ottemperanza all'art. 11, comma 9, lett. b) del TUSP, è fatto assoluto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato o indennità di buonuscita comunque denominate.

6. L'Organo Amministrativo agisce con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze ai sensi dell'art. 2392 c.c. La Società, nei limiti di legge, manleva gli amministratori per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e dal TUSP, è nominato un Organo di controllo, monocratico, che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.; al medesimo è attribuita la revisione legale dei conti.

2. L'incarico è conferito con decisione del Socio Unico, il quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il relativo onere economico è a totale carico del bilancio della Società.

3. Il soggetto deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non possono assumere l'incarico coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. o che versano in situazioni di incompatibilità ai sensi delle norme di legge vigenti e dei principi di indipendenza sanciti dal D.Lgs. 39/2010.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione del Socio Unico di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'organo di controllo è rieleggibile nei limiti previsti dalla legge.

5. Oltre alla vigilanza di cui al comma 1, l'Organo di Controllo svolge le funzioni di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dall'art.

2409-bis c.c. In particolare:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

6. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, con decisione del Socio Unico; nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 15 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430 c.c., sono ripartiti secondo quanto stabilito dalla decisione del Socio Unico.

2. Il Socio Unico può deliberare la distribuzione degli utili, il loro accantonamento a riserva straordinaria o il loro riporto a nuovo, tenuto conto delle esigenze di investimento e di equilibrio economico-finanziario della Società, nonché degli eventuali vincoli derivanti dal Contratto di Servizio.

3. È esclusa la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi di cui all'art. 2433-bis c.c.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c.-.

2. In ogni caso di scioglimento, il Socio Unico, con propria decisione verbalizzata da notaio, determina:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) gli atti necessari per la conservazione del valore

dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. Se non diversamente disposto nella decisione di nomina, ai liquidatori spettano tutti i poteri utili per la liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2489 c.c.

4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione del Socio Unico, nel rispetto dell'art. 2487-ter c.c.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e alle disposizioni di legge speciali vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

F.to

Letizia Budri

Angela Scudiero (Notaio) sigillo